



REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e
della pesca mediterranea
Dipartimento regionale dell'agricoltura

Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia

Via Sirio, 1 - 95041 S. Pietro fraz. di Caltagirone (CT)
Tel +39(0)933-998006 FAX+39(0)933-998029
Partita I.V.A. 00516680873
www.granicoltura.it e-mail: info@granicoltura.it

Regolamento per il conferimento di borse di ricerca ai sensi dell'art. 18, comma 5, della legge 240/2010.

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di conferimento delle borse di ricerca, al fine di favorire la partecipazione a gruppi e a progetti di ricerca e lo svolgimento delle attività di ricerca presso la Stazione Sperimentale Consorziale di Granicoltura (SSCG), nel rispetto dell'art. 18, comma 5, della legge 240/2010 e ss. mm. e ii.
2. Il presente regolamento si applica a borse di ricerca attivate anche su progetti di ricerca, di introduzione di innovazioni, finanziati dall'Unione europea anche tramite il PSR, da altre istituzioni straniere, internazionali e sovranazionali, dal MIUR, dalla Regione ovvero da altri soggetti pubblici, qualora i relativi costi siano eleggibili e fatte salve le specifiche norme previste dai relativi bandi.

Art. 2 Destinatari

1. Le borse di ricerca di cui al presente regolamento sono destinate a soggetti che, alla data di scadenza del relativo bando, siano in possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento conseguito in Italia ovvero di titolo equivalente conseguito all'estero.
2. I titoli conseguiti all'estero dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la procedura prevista dalla normativa vigente. L'equivalenza dei titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia verrà valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato, dalla commissione giudicatrice.

Art. 3 Attivazione

1. L'attivazione delle borse di ricerca avviene su proposta del Direttore dell'Ente ed è approvata dall'organo decisionale dello stesso.
2. La proposta deve indicare:
 - a) il programma, progetto e/o attività di ricerca dell'Ateneo che si intende realizzare e il relativo responsabile scientifico;
 - b) il numero di borse di ricerca da bandire, la durata e l'importo;
 - c) il titolo di studio ed eventuali competenze o requisiti specifici richiesti;
 - d) il fondo su cui grava la borsa, che, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 18/2012, non può ricadere su

finanziamenti statali vincolati per specifica destinazione.

Art. 4 **Durata e importo**

1. La durata delle borse di ricerca di cui al presente regolamento deve essere correlata alla durata dei progetti di ricerca a cui si riferiscono e alle esigenze dei laboratori di ricerca e degli stabulari e comunque non può eccedere di un anno la conclusione del progetto stesso.
2. L'importo annuo della borsa di ricerca non può essere inferiore a € 12.000,00 e non superiore a € 30.000,00, compresi oneri. Allorché la durata della borsa sia inferiore all'anno e comunque non inferiore ai tre mesi, l'importo è ridotto proporzionalmente.

Art. 5 **Bando di selezione**

1. I bandi per il conferimento delle borse di ricerca di cui al presente regolamento sono emanati a dal Direttore e resi pubblici sul sito dell'Ente per un periodo di norma non inferiore a 20 giorni.
2. I bandi devono contenere informazioni dettagliate sul numero delle borse da conferire, sull'importo stanziato e sulla durata; sul programma di ricerca da svolgere; sullo specifico titolo di studio, nonché eventuali competenze o requisiti specifici richiesti in relazione al programma di ricerca; sul termine di presentazione delle domande da parte dei candidati; sulle modalità di selezione; sulle specifiche funzioni e sui diritti e doveri del borsista.

Art. 6 **Commissione giudicatrice**

1. Per il conferimento delle borse di ricerca è nominata, con delibera dell'organo decisionale dell'Ente, una commissione giudicatrice, composta da tre membri.

Art. 7 **Selezione**

1. Le borse di ricerca di cui al presente regolamento sono attribuite mediante pubblica selezione per titoli e colloquio.
2. La valutazione dei titoli professionali e culturali e dell'eventuale colloquio è diretta ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere le attività connesse all'erogazione della borsa di ricerca.

Art. 8 **Graduatoria**

1. La valutazione della commissione è pubblica.
2. La graduatoria è emanata con decreto del Direttore e pubblicata sul sito on-line dell'Ente.
3. L'attribuzione della borsa è condizionata all'accettazione da parte del vincitore della selezione.
4. Decadono dal diritto alla borsa coloro che non diano inizio, senza giustificato motivo, alle attività entro il termine indicato dal responsabile scientifico.

Art. 9
Divieti ed obblighi del borsista

1. Le borse di ricerca di cui al presente regolamento non possono essere cumulate con altre borse a qualsiasi titolo conferite, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei borsisti.
2. Le borse di ricerca non possono essere cumulate con altre forme di retribuzione e/o emolumenti percepiti a qualsiasi titolo dal borsista.
3. A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre all'importo della borsa e ad eventuali sovvenzioni esterne previste dal bando, compensi che facciano carico a contributi o assegnazioni erogate con fondi di bilancio dell'Ente.
4. Il borsista è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di ipotesi di cumulo e a comunicarne tempestivamente l'eventuale sopravvenienza.
5. Qualora il vincitore della borsa, dopo avere iniziato l'attività di ricerca, non la prosegua senza giustificato motivo regolarmente ed ininterrottamente, o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, la borsa di ricerca può essere revocata con motivato decreto del Direttore.
6. Gli assegnatari hanno l'obbligo di comunicare all'amministrazione il venir meno dei requisiti e delle condizioni previsti per il godimento della borsa; qualora gli assegnatari abbiano usufruito della borsa in assenza delle condizioni previste dal presente regolamento, gli stessi hanno l'obbligo di restituire le somme indebitamente percepite.
7. Al termine del periodo di fruizione della borsa, o durante lo svolgimento delle attività di ricerca, il borsista può essere invitato a presentare relazioni dell'attività svolta.

Art. 10
Corresponsione della borsa

1. Il pagamento della borsa avverrà, secondo le modalità definite nel bando, previa attestazione del Direttore sul buon andamento dell'attività.
2. Compatibilmente con la durata del programma di ricerca e tenuto conto della durata della borsa di ricerca, il godimento della borsa può essere sospeso in via temporanea per comprovati motivi, su indicazione vincolante del Direttore.
3. La sospensione non può superare la metà della durata della borsa.

Art. 11
Assicurazione

1. L'onere della copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi è a carico del borsista di ricerca.

Art. 12
Norma finale

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito web dell'Ente.